



TRIBUNALE DI ISERNIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Isernia, dott. Emiliano Vassallo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma c.p.c.) e vertente

T R A

CLIENTE

- OPPONENTE -

E

BANCA

SPA

- OPPOSTA -

CONCLUSIONI

In mancanza del 27.4.2015, l'opponente concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate in tutti i propri scritti difensivi; parte opposta, a sua volta, concludeva riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e negli altri atti successivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione notificato il 13.11.2010, IL CLIENTE proponeva opposizione al precetto notificatogli in data 23.10.2010 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente la prescrizione del diritto di credito azionato, l'avvenuto pagamento di tutto o gran parte del debito contratto, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la infondatezza della proposta opposizione e la legittimità del proprio comportamento.

Sul merito.

Innanzitutto va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito azionato, dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza, "nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutua inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata".

Nel caso di specie sia considerando la data dell'1.11.2007, indicata da parte opposta come momento di risoluzione del contratto, sia considerando la "durata" del contratto di mutuo indicata all'art. 3 del contratto medesimo (15 anni), non risulta decorso il termine prescrizione.

Per il resto la domanda appare almeno parzialmente fondata.

Invero, alla luce della documentazione prodotta da parte opponente concernente i pagamenti effettuati nel corso del rapporto dal debitore nonché in virtù delle operazioni di ricalcolo espletate dal CTU, la somma dovuta dall'opponente risulta ridimensionata rispetto a quella intimata con l'atto di precetto.

In particolare, considerati tutti i pagamenti già effettuati (come da documentazione contabile prodotta dall'opponente con esclusione dei soli documenti



palesamente non inerenti al rapporto de quo - cfr. la ctu a pag. 8) e ricalcolati gli interessi nei limiti dei tassi soglia ex legge 108/1996, emerge un debito di parte attrice di € 54.843,22 alla data dell'1.10.2010.

In merito agli interessi, occorre dire che, come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, "la disciplina di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 si applica ai contratti contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, secondo forma, cod. civ., opera la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi" (cfr. Cass. 602/2010).

Deve, quindi, essere presa in considerazione l'ipotesi di ricalcolo n. 1 di cui alla relazione peritale.

Pertanto, l'opposizione da qua deve essere parzialmente accolta, con rideterminazione dell'importo del credito precettato.

Spese di lite.

Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la sostanziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Isernia, in persona del Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

- A) Accoglie parzialmente l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto,
- B) Ridetermina l'importo del credito precettato in € 54.843,22 oltre interessi convenzionali dall'1.10.2010;
- C) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Isernia, 28/07/2015

IL GIUDICE
dott. Emiliano Vassallo

